



Comune di Tezze sul Brenta

Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **21/12/2022**

Deliberazione n° **52**

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.**

L'Anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno**, del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nell' Aula Consiliare della residenza municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Mauro Brotto	Presidenza	Presente
Luigi Pellanda	Membro	Presente
Valerio Lago	Membro	Presente
Elisa Marchiorello	Membro	Presente
Martina Savio	Membro	Presente
Massimo Tessarollo	Membro	Presente
Fabrizio Toso	Membro	Presente
Mara Fiorese	Membro	Assente Giustificato
Nicola Olivetto	Membro	Presente
Giulia Toffanello	Membro	Presente
Giampietro Visentin	Membro	Presente
Silvia Zen	Membro	Presente
Romano Bordignon	Membro	Presente
Martina Bizzotto	Membro	Assente Giustificato
Giuseppe Andolfatto	Membro	Presente
Marisca Scapin	Membro	Assente Giustificato
Mauro Basso	Presidenza	Assente Giustificato

Numero totale PRESENTI: **13** – ASSENTI: **4**

Presiede il Sig. Brotto Mauro nella sua qualità di PRESIDENTE, con l'intervento del SEGRETARIO dott. Sorace Francesco che cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- il comma 3 dell'art.78 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 il quale prevede che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- il comma 48 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con il quale è stato previsto che a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, al comma 639 e al 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- alla data attuale si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto, salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

· il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni;

Richiamata infine, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2014 con la quale è stata introdotta per la prima volta una aliquota IMU ridotta per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito. Tale agevolazione è destinata alle unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. Predetta aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Inoltre, per aver diritto all'applicazione di predetta aliquota agevolata devono sussistere i seguenti requisiti:

a) Contratto di comodato d'uso a titolo gratuito;

b) Il comodatario deve risultare anagraficamente residente nell'immobile concesso in uso gratuito, dal comodante;

c) Il comodatario non deve avere quote di proprietà od altro diritto reale sull'immobile ricevuto in comodato;

I requisiti sono attestati su autocertificazione del contribuente, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, e su presentazione di dichiarazione di variazione IMU conforme ai modelli ministeriali.

Considerato che l'Amministrazione intende riconoscere anche per l'anno 2023 la predetta agevolazione secondo quanto disciplinato nella suddetta deliberazione;

Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 171 del 30.11.2022, sono stati adottati gli schemi del Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi allegati, a norma del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e secondo le norme vigenti nel corso dell'anno 2022;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2023;

Sentita l'introduzione da parte del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Brotto Mauro;

(intervento contenuto in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).

Dato atto che non ci sono stati interventi da parte dei Consiglieri e che nessuna dichiarazione di voto è stata espressa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli n. 11 e n. 2 astenuti (Bordignon e Andolfatto), espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di confermare le seguenti aliquote della “nuova IMU” da applicare con decorrenza 1° gennaio 2023:

TIPO IMMOBILE	Aliquota
Abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	0,5 %
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado	0,531 %
Fabbricati rurali strumentali	0,071 %
Fabbricati cd “beni merce”	Esenti
Terreni agricoli	0,76 %
Fabbricato gruppo “D”	0,971 %
Altri immobili	0,971 %

2) Di dare atto che la detrazione per le per abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari ad euro **200,00**;

3) di dare atto che l’aliquota agevolata da applicarsi per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale può essere applicata ad una sola unità immobiliare e devono sussistere i requisiti di cui alla delibera di C.C. nr. 64/2014 come di seguito riportati:

- a) contratto di comodato d’uso a titolo gratuito;
- b) il comodatario deve risultare anagraficamente residente nell’immobile concesso in uso gratuito dal comodante;
- c) il comodatario non deve avere quote di proprietà od altro diritto reale sull’immobile ricevuto in comodato.

I requisiti sono attestati su autocertificazione del contribuente, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, e su presentazione di dichiarazione di variazione IMU conforme ai modelli ministeriali;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima, e sul sito istituzionale dell’Ente;

5) di demandare a successiva deliberazione, se ed in quanto dovuto, l’attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a seguito dell’adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;


6) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Titolo II artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2016 e dell’art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

7) di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, la quale ha dato i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti n. 13
- Favorevoli n. 11
- Astenuti n. 2 (Bordignon e Andolfatto)
- Contrari n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di Previsione 2022-2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue.



II PRESIDENTE

II SEGRETARIO

--	--

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi ed è altresì stata comunicata ai capigruppo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

--

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II FUNZIONARIO INCARICATO

--

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.